

INFORMATIVA SULLA MOROSITA' **Gas Naturale**

In caso di ritardato pagamento di una fattura per più di 10 giorni solari dalla scadenza, il Fornitore provvederà, ai sensi della Delibera n. ARG/gas 99/11 dell'AEEGSI e successive modifiche e integrazioni, ad attivare le procedure previste in caso di morosità del cliente finale, comunicando al Cliente la messa in mora a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Il Cliente, entro 15 giorni solari dall'invio della raccomandata da parte del Fornitore, oppure entro 10 giorni solari dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, dovrà provvedere ad effettuare il pagamento dovuto e a fornire al Fornitore evidenza dell'avvenuto pagamento a mezzo fax e/o email e/o posta elettronica certificata.

Qualora, decorsi 40 giorni solari dalla data di ricezione da parte del Cliente della lettera raccomandata o della PEC di cui sopra, persista lo stato di morosità del Cliente, GEOENERGIE S.p.A. – secondo quanto disposto al comma 27.bis della deliberazione 138/04 dell'Autorità s.m.i.- si riserva il diritto di richiedere al Distributore sia la *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, sia la *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*; in tale ultimo caso, GEOENERGIE sarà tenuta a inviare al Distributore la documentazione prevista ai sensi della Delibera n. ARG/gas 99/11 dell'Autorità e s.m.i..

Il Fornitore si riserva inoltre il diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'AEEGSI.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dalla Delibera n. ARG/gas 99/11 dell'AEEGSI e successive modifiche e integrazioni in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura.

Il Cliente si assume, ai sensi della Delibera n. ARG/gas 99/11 dell'Autorità e s.m.i., l'obbligazione a consentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del Cliente medesimo.